

poiché da informazioni fornite dall'Ufficio italiano dei cambi, la quotazione della lira egiziana, all'atto del citato deposito (17 luglio 1940), era uguale a quella dell'epoca della prima restituzione (25 maggio 1942) e cioè lire 73,07 per ogni Leg.

Ne consegue che può confutarsi la tesi ministeriale secondo la quale non sarebbero ammissibili due diverse modalità di restituzione della somma; infatti l'uguaglianza dei due controvalori di calcolo, (lire 73,07 per ogni Leg.) discende non già dall'adozione di uno stesso criterio di restituzione della somma, ma dalla sola circostanza che i due cambi - alle due date del deposito e della prima restituzione - erano uguali.

Quindi non sembra che il Ministero possa affermare che il controvalore di cambio da adottarsi deve essere corrispondente a quello del primo rimborso, per la necessaria unità di criterio.

Bertando, prima di replicare in tal senso, si ritiene opportuno sottoporre